

Codice A1901A

D.D. 10 settembre 2015, n. 586

Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale finanziato sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Obiettivo: Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) - programmazione 2014-2020 - art. 59 Reg. (UE) n. 1303/2013. Procedura aperta. Determinazione a contrarre. Prenotazioni di impegno euro 1.678.300,00 (capitoli vari bilancio pluriennale 2015/2017)

Con Deliberazione n. 25 - 1353 del 27 aprile 2015, la Giunta regionale:

- ha stabilito che debba essere fornito adeguato supporto alle strutture regionali nella gestione del Programma operativo regionale (di seguito: POR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: FESR) per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante acquisizione di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica non disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale
- ha dato disposizioni per l'acquisizione del servizio in argomento, individuandone i contenuti e demandando alla Direzione "Competitività del sistema regionale" quale Autorità di Gestione del POR, la predisposizione degli atti necessari per l'avvio della procedura, al contempo assegnando alla Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura", Settore "Attività Negoziale e contrattuale - Espropri - Usi Civici" la gestione della fase di gara, con gli adempimenti propedeutici e connessi (predisposizione del bando, nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte ecc.)
- ha previsto di riservare un importo massimo di risorse finanziarie pari a 4.500.000,00 di euro + IVA 22% a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio, individuando le modalità di copertura della spesa per la parte relativa alla quota di cofinanziamento regionale
- ha dato ulteriori disposizioni in merito all'unicità dell'appalto, alla durata contrattuale, all'esigenza di procedere con urgenza con le operazioni necessarie per addivenire all'affidamento del servizio.

Con ulteriore Deliberazione n. 8 - 2017 del 5 agosto 2015, la Giunta ha modificato l'entità delle risorse riservate alla gara in argomento, elevando l'importo a 5.500.000,00 di euro + IVA 22%, per le ragioni indicate nella deliberazione stessa.

Per la tipologia di servizio in argomento, alla data attuale non sono presenti convenzioni né accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. (di seguito: CONSIP), né è possibile reperire il servizio nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP (Me.PA). Come indicato nella citata deliberazione di Giunta n. 25-1353 del 27/04/2015, è nota la disposizione del comma 8-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito in legge n. 89 del 23/06/2014, che, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di CONSIP, nella sua qualità di centrale di committenza, lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni. In attuazione della predetta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto, tramite CONSIP, ad alcuni atti propedeutici all'indizione di una gara per addivenire alla conclusione di un accordo-quadro volto all'acquisizione dei beni e servizi suindicati: è stato pubblicato sul sito CONSIP e sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana un avviso di preinformazione, in cui l'importo presunto della futura procedura ad evidenza pubblica era stimato in 40 milioni di euro con divisione in n. 10 lotti dei quali, però, non erano né sono tuttora noti l'importo e lo specifico oggetto. La data inizialmente prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione era il

31/12/2014. CONSIP ha poi proceduto ad una consultazione del mercato, volta a raccogliere informazioni per individuare le prestazioni da acquisire ed altri elementi necessari per predisporre il bando di gara. Successivamente, l'Agenzia per la Coesione, incaricata di gestire la procedura per conto del Ministero (avvalendosi di CONSIP), ha chiesto un confronto con le Regioni per meglio individuare i servizi da acquisire, i criteri e i lotti da attivare; la Regione Piemonte, nei mesi di aprile e maggio 2015, ha partecipato ad una riunione tramite videoconferenza ed ha fornito i contributi richiesti via email. Tale riunione non ha, tuttavia, fugato i dubbi sull'utilizzabilità delle prestazioni che saranno oggetto di aggiudicazione nella gara nazionale, tuttora divisa in lotti di cui non si conoscono esattamente i contenuti, col rischio che talune prestazioni restino, comunque, fuori dall'affidamento principale, il che determinerebbe la necessità (confermata verbalmente nella riunione citata, in risposta ad apposito quesito) di acquisirle successivamente mediante ulteriori procedure a carico delle singole Regioni. Alla data attuale non vi è evidenza sul sito CONSIP di altre attività o notizie inerenti tale gara che, dunque, al momento, non risulta ancora bandita. Pertanto, in adempimento di quanto previsto dalla Giunta regionale, vista l'importanza del servizio di assistenza tecnica per la gestione del POR e l'urgenza di avere detto supporto, per le ragioni dettagliatamente spiegate nella suindicata d.G.R. n. 25 - 1353 del 27/04/2015, occorre procedere con urgenza con gli atti necessari ad acquisire autonomamente il servizio in argomento. Tuttavia, qualora, in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip. Nel capitolato e nello schema di contratto sono state inserite apposite clausole a ciò finalizzate.

E', pertanto, necessario avviare la procedura di affidamento del servizio, disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito: d.lgs. 163/2006) e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito: d.P.R. 207/2010). Con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 163/2006, si definiscono in dettaglio le prestazioni da acquisire e si individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, contestualmente approvando il progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale d'appalto (di seguito: capitolato) e dello schema di contratto, ai sensi dell'art. 279 d.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà fornire, esse sono dettagliatamente indicate nel progetto del servizio e nel capitolato che si approvano con la presente determinazione.

Come previsto dalla D.G.R. n. 25 - 1353 del 27/04/2015, l'appalto è unico, non suddiviso cioè in lotti, in considerazione del fatto che nella gestione del POR dovrà essere applicata una pluralità di normative complesse, pertanto al soggetto affidatario del servizio di assistenza tecnica sarà richiesto frequentemente un supporto che necessita del contributo integrato di diverse competenze e professionalità; ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adeguata per garantire prestazioni idonee a fornire all'Autorità di gestione del Programma un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico. La possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio sarà, comunque, garantita ammettendo le associazioni temporanee d'impresa fra i soggetti partecipanti (senza vincolo di

prestituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, al disposto dell'art. 37 comma 8 del d.lgs. 163/2006).

La scelta dell'appaltatore avverrà con gara europea mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e art. 28 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito: DIR 2004/18/CE).

Per quanto concerne i criteri di selezione degli operatori e con specifico riferimento alla dimostrazione della capacità tecnica ed economico-finanziaria dei concorrenti, si ritiene opportuno, data l'importanza del servizio da acquisire, con le caratteristiche di complessità descritte nella citata deliberazione di Giunta e nel capitolato, avere sufficienti garanzie di affidabilità dal soggetto che si aggiudicherà l'appalto, che derivano dall'essere presente sul mercato da un certo tempo e dall'aver acquisito un'esperienza in servizi analoghi (per tipologia e valore economico) a favore delle pubbliche amministrazioni, al fine di un adeguato livello qualitativo del servizio che dovrà essere reso. Per tale ragione, si ritiene congruo e proporzionato, senza che rappresenti un'ingiustificata limitazione della concorrenza, richiedere un fatturato per servizi analoghi, cioè servizi di assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni nella gestione dei Fondi strutturali europei, prestati negli ultimi tre anni, pari a 3.000.000 di euro, IVA esclusa.

L'importo a base di gara ammonta, come disposto dalla suindicata D.G.R. n. 8 - 2017 del 5/8/2015, a 5.500.000,00 di euro + IVA al 22%, per un totale di 6.710.000,00 euro. Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di servizio intellettuale. Nel progetto di servizio sono indicati, in dettaglio, il metodo di calcolo del corrispettivo stimato e le altre spese necessarie per l'appalto in questione, fra cui il contributo da versare dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e della delibera ANAC del 9 dicembre 2014, pari ad euro 800,00.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 del d.lgs. 163/2006 e 53 comma 1 lett. a) DIR 2004/18/CE. In particolare, al fine di garantire la qualità del servizio, si attribuirà all'offerta tecnica un punteggio massimo di 80 punti e all'offerta economica un punteggio massimo di 20 punti, valutando le offerte secondo i criteri e sub-criteri (cui corrispondono i punteggi e sub-punteggi) individuati nel capitolato.

Fra i suddetti criteri di valutazione, un rilievo particolare assume la composizione e tipologia del gruppo di lavoro proposto dai concorrenti per eseguire il servizio oggetto di appalto. Il gruppo sarà valutato tenendo in considerazione, fra l'altro, la qualità del medesimo in termini di pertinenza e congruenza ma anche di esperienza delle risorse umane che costituiranno il gruppo. La possibilità di valutare l'esperienza è ritenuta ammissibile dalla più recente giurisprudenza (il cui orientamento è recepito anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, ad es. nel parere n. 36 dell'1/4/2015), secondo cui, nei servizi, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente può avere un'applicazione attenuata quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità di alcune procedure di affidamento dove l'offerta tecnica si sostanzia non in progetto o in un prodotto, bensì in un "*facere*" da valutare secondo criteri quali-quantitativi e dove, pertanto, anche la pregressa esperienza del professionista che partecipa alla gara può essere di ausilio nella valutazione dell'offerta tecnica perché da essa possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni professionali richieste dalla stazione appaltante, purché il peso attribuito a tale criterio non assuma rilievo eccessivo. Nella gara in argomento, il peso attribuito all'esperienza insieme alla pertinenza e congruenza delle competenze è un massimo di 15 punti sul totale di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica nel suo complesso, pertanto ha un rilievo contenuto. La possibilità di valutare l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto è ora consentita anche dalla nuova Direttiva europea in materia di appalti pubblici, che espressamente prevede fra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa "l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale

incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto" (Direttiva UE n. 24/2014, art. 67, comma 2, lettera b). Tale possibilità è ritenuta ammissibile in particolare nei servizi intellettuali. La Direttiva stabilisce anche che le Amministrazioni che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'Amministrazione affinché questa accerti che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente ("Considerando" n. 94 Dir. 24/2004), ciò che è espressamente previsto nel capitolato d'appalto che si approva con la presente determinazione.

La durata del contratto è inscindibilmente connessa a quella del periodo di programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, come precisata all'art. 141 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, poiché la relazione finale di attuazione del Programma può essere presentata fino al 30 giugno 2024 e, dopo la suddetta presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti (ciò che abitualmente avviene), è indispensabile che il supporto dell'assistenza tecnica permanga anche per tali attività e fino all'approvazione della documentazione di chiusura da parte della Commissione. Sussistono, pertanto, le ragioni di assoluta necessità o convenienza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 8/1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), consentano di derogare (per un tempo comunque limitato) all'ordinario limite novennale di durata massima dei contratti stipulati per spese ordinarie.

Per avviare la procedura d'appalto, si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (di seguito: CIG) tramite il sistema SIMOG dell'ANAC ed il codice unico di progetto (di seguito: CUP) tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Il CIG è il seguente: 63537142A9. Il CUP è il seguente: J11E15000280009. Ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", articoli 3 e 6) e di quanto precisato dalla deliberazione ANAC n. 4 del 7/7/2011, entrambi i codici saranno riportati nel bando di gara e negli strumenti di pagamento.

Rilevato che l'affidamento in esame pur comportando, in considerazione della sua durata, l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, deve essere ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in quanto trattasi di spese correlate a finanziamenti comunitari; rilevato altresì che i commi 1 e 4 dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo stabiliscono rispettivamente che:

- "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2"

- "durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento";

alla spesa per l'affidamento del servizio in argomento, in considerazione di quanto sopra disposto, si farà quindi fronte per le annualità 2016-2017 con l'assunzione delle prenotazioni di impegno per l'importo complessivo di € 1.677.500,00 sui capitoli 139052, 139054, 139054 del bilancio pluriennale 2015-2017 e per la restante somma di € 5.032.500,00 attraverso le risorse che saranno iscritte in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione (2015)922 del 12/02/2015 così come recepito nell'art. 3 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Alla somma di €800,00 dovuta per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) corrente in Via Ripetta, 246 – 00186 Roma – CF 97163520584 si farà fronte con l'assunzione delle prenotazioni di impegno sui capitoli 139052/2016, 139054/2016, 139054/2016 del bilancio pluriennale 2015-2017.

Per tutto quanto sopra esposto,

**IL DIRETTORE
DETERMINA**

– di avviare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006, la procedura per addvenire all'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Operativo Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), a titolo dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. All'affidamento si procederà con procedura aperta secondo quanto previsto agli artt. 54, 55 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e 28 Direttiva 2004/18/CE, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 del d.lgs. 163/2006 e 53 comma 1 lett. a) DIR 2004/18/CE

– di approvare il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 279 d.P.R. 207/2010, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1)

– di approvare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (allegati 2 e 3)

– di fare fronte alla spesa di €6.710.000,00 ai sensi dell'art. 10 e 56 del d.lgs. 118/2011:

1. per la somma complessiva di € 1.677.500,00 attraverso le seguenti prenotazioni di impegno relativamente alle annualità 2016-2017 sul bilancio pluriennale 2015/2017:

- per €419.375,00 sul cap. 139052/2016 (assegnazione n. 100134) fondi comunitari
- per € 293.562,50 sul cap. 139054/2016 (assegnazione n. 100135) fondi statali
- per €125.812,50 sul cap. 139056/2016 (assegnazione n. 100136) fondi regionali
- per €419.375,00 sul cap. 139052/2017 (assegnazione n. 100055) fondi comunitari
- per € 293.562,50 sul cap. 139054/2017 (assegnazione n. 100056) fondi statali
- per €125.812,50 sul cap. 139056/2017 (assegnazione n. 100057) fondi regionali

2. per il restante importo a valere sulle risorse che saranno iscritte nelle annualità successive in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione (2015)922 del 12/02/2015 così come recepito nell'art. 3 della l.r. 9/2015 "legge Finanziaria per l'anno 2015".

– di prendere atto che dovrà essere data attuazione al paragrafo finale del punto 5.1 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" di cui all'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011;

– di fare fronte alla spesa di €800,00 dovuta per il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) corrente in Via Ripetta, 246 – 00186 Roma – CF 97163520584 attraverso le seguenti prenotazioni di impegno:

- per €400,00 sul cap. 139052/2016 (assegnazione n. 100134) fondi comunitari
- per €280,00 sul cap. 139054/2016 (assegnazione n. 100135) fondi statali
- per €120,00 sul cap. 139056/2016 (assegnazione n. 100136) fondi regionali

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Giuliana FENU

Allegato

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) A TITOLO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2014-2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

PROGETTO DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 279 del d.P.R. 207/2010

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»).

L'art. 279 del d.P.R. 207/2010 prevede che la progettazione di servizi e forniture sia articolata, di regola, in un unico livello e che, al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire, il progetto debba essere costituito dai seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto.

Di seguito si esplicitano i contenuti elencati nella norma suindicata.

a) RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.

Il servizio da acquisire riguarda il supporto alla gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: FESR) nel nuovo periodo di programmazione europea per gli anni 2014-2020 a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Il FESR, insieme agli altri fondi strutturali e di investimento europei (di seguito: fondi SIE) disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, è uno strumento di sostegno della politica di coesione dell'Unione Europea per perseguire la strategia di "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

I fondi SIE vengono gestiti tramite Programmi Operativi che coprono la durata del periodo di programmazione e che devono essere conformi all'Accordo di Partenariato che viene concluso fra gli Stati Membri e la Commissione Europea per definire la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE. I Programmi Operativi sono elaborati dagli Stati membri o da autorità da essi designate, in cooperazione con i componenti del partenariato.

L'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione è stato formalizzato con Decisione della Commissione del 29/10/2014 ed il Programma Operativo POR-FESR 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 922 del

12/02/2015. Di tale approvazione la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n. 15 - 1181 del 16/03/2015.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-89 dell'11/07/2014 ha individuato la ex Direzione "Attività Produttive", oggi ridenominata "Competitività del sistema regionale" quale Autorità di Gestione del nuovo Programma Operativo Regionale finanziato dal FESR per il periodo 2014-2020 (di seguito: POR-FESR 2014-2020 oppure POR).

Le attività dell'Autorità di Gestione (di seguito: AdG) sono individuate nel Regolamento UE n. 1303/2013 sopra citato, come segue:

- l'art. 125 attribuisce all'AdG la responsabilità della gestione del programma operativo e, in funzione della efficacia e della regolarità della gestione finanziaria del medesimo, prevede i seguenti compiti e responsabilità:
 - a) verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alle norme europee e nazionali;
 - b) predisposizione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma nonché alla raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
 - c) guida dei lavori del Comitato di Sorveglianza in modo da consentire al medesimo una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma;
 - d) elaborazione e presentazione delle relazioni di attuazione annuali e finali;
- l'art. 72 detta disposizioni per l'organizzazione di un sistema di controllo finanziario *in itinere* ed *ex post* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali.

Per lo svolgimento delle attività suddette, l'AdG necessita di competenze specialistiche e professionalità adeguate, non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato che, fra l'altro, ha introdotto nella gestione dei Fondi specificità innovative e tecnicamente complesse.

L'attività di assistenza tecnica è prevista dall'art. 59 del Reg. UE 1303/2013, che ne definisce le finalità ed i contenuti, disponendo che sia volta a rafforzare la capacità amministrativa delle Autorità degli Stati membri per l'attuazione dei Fondi strutturali. Tale norma prevede che i fondi SIE possono finanziare:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e *audit*
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.

Il rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità degli Stati membri nell'attuazione dei Fondi strutturali è anche previsto quale priorità della programmazione 2014-2020 nell'Accordo di Partenariato fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, sopra citato. In funzione di tale obiettivo prioritario, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1-776 del 22 dicembre 2014 ha approvato il "Piano di Rafforzamento Amministrativo", il quale richiama l'importanza dell'utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica in fase di avvio dei programmi anche a causa dell'incertezza del quadro giuridico sul riordino delle funzioni degli Enti Locali e del complesso quadro finanziario dell'Amministrazione regionale nonché del previsto, significativo, collocamento a riposo di personale regionale. Il suddetto piano prevede, inoltre, che il sostegno dell'assistenza tecnica alle strutture regionali non si esaurisca nello svolgimento di specifiche attività, ma sia finalizzato anche ad adeguare e potenziare le

competenze delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi operativi.

In funzione di quanto disposto all'art. 59 Reg. UE 1303/2013, nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 è previsto un Asse dedicato all'assistenza tecnica, la cui dotazione finanziaria ammonta a € 38.633.790,00.

L'Amministrazione regionale, sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione dei Fondi strutturali ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza, ha dunque ritenuto opportuno acquisire un supporto specialistico a titolo di "assistenza tecnica" e, con d.G.R. n. 25-1353 del 27/04/2015, ha emanato delle direttive per l'affidamento del servizio, stabilendo di procedere nel modo seguente:

- a) attribuire ad un unico soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di assistenza tecnica che possano a priori essere enucleate, adeguatamente descritte ed inserite, quindi, in un capitolato d'oneri;
- b) assegnare successivamente – conformemente alla normativa pubblicitica in materia di acquisizioni di prestazioni da terzi - determinate prestazioni professionali specialistiche, non immediatamente individuabili, che si renda, eventualmente, necessario acquisire nel corso di attuazione del Programma e che non possano essere rese dal soggetto di cui sub a);
- c) definire i contenuti del servizio sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
 - le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
 - le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione al fine di rafforzarla, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi, con particolare riferimento ai fondi FESR e FSE; devono inoltre favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale.

La medesima d.G.R. n. 25-1353 del 27/04/2015 sopra citata ha, altresì, stabilito di procedere con una gara autonoma, senza attendere la conclusione della procedura posta in essere da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del comma 8-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito in legge n. 89 del 23/06/2014, per le ragioni dettagliatamente indicate nella deliberazione stessa, alla quale, pertanto, si rinvia.

b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.

In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 sopra citato, per la parte di servizio che verrà svolta all'interno degli uffici regionali, si provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

Saranno, inoltre, fornite all'appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.

c) CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI ALLA LETTERA B)

Con riferimento al POR FESR 2014/2020 sono previste nuove modalità di programmazione (come il riferimento frequente alla Specializzazione Intelligente) e nuove tematiche (per contenuti e/o rispetto alle specifiche modalità di attuazione previste) rispetto alla programmazione regionale del FESR per il periodo 2007/2013 (ad es. utilizzo di strumenti finanziari complessi, i temi della internazionalizzazione, dell'innovazione sociale, dello sviluppo sostenibile), con conseguente necessità di adattamento alle evoluzioni programmatiche citate. Nella fase di attuazione dei Programmi, l'esigenza di competenze nuove e non presenti nell'Amministrazione regionale per affrontare le tematiche innovative rende necessario l'ausilio di figure esperte dell'Assistenza Tecnica, che affiancheranno il personale dipendente dell'Ente in modo da garantire una graduale acquisizione di competenze specialistiche da parte delle strutture regionali.

Tenuto conto delle attività richieste, dettagliate nel capitolato speciale d'appalto, si ritiene congrua una stima di costo pari a € 5.500.000,00 (IVA esclusa) per l'intera durata dell'affidamento. Al fine di stabilire l'entità del corrispettivo, in assenza di costi standardizzati, listini, prezzari ed altri elementi di raffronto previsti all'art. 89 del d.lgs. 163/2006 nonché di tabelle ministeriali per la determinazione del costo del lavoro (trattandosi di un servizio intellettuale, specialistico e complesso), per la stima dei costi del personale si è fatto riferimento al compenso di figure professionali interne di livello corrispondente a quello delle professionalità richieste al gruppo di lavoro che dovrà essere costituito dal soggetto che si aggiudicherà la gara.

Le figure professionali richieste e il numero di giornate/uomo stimate per svolgere le attività oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel prospetto di cui alla lettera d). Quanto indicato in tale prospetto per il calcolo dei costi del personale è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non è vincolante per l'Amministrazione, per gli offerenti o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo.

Al fine di stimare il costo di una giornata di lavoro del coordinatore e responsabile del gruppo di lavoro, nonché dell'esperto in attività di assistenza tecnica di programmi comunitari, figure per le quali si è ipotizzata un'esperienza ultraquindicennale, si è preso a riferimento il compenso riconosciuto ad un Dirigente regionale (€ 579). Per le professionalità per le quali si è ipotizzata un'esperienza superiore a dieci anni, si è ritenuto congruo applicare il costo di € 264,

corrispondente al compenso riconosciuto ad un funzionario regionale con posizione di "Alta Professionalità". Per gli esperti per i quali si è ipotizzata un'esperienza maggiore di cinque anni si è preso a riferimento il costo di una giornata di lavoro di un funzionario inquadrato nella qualifica D3 titolare di posizione organizzativa di tipo A (€ 246). Per le professionalità con esperienza almeno superiore a 4 anni e si è ritenuto congruo il compenso di € 238, corrispondente al costo di una giornata di lavoro di un funzionario inquadrato nella qualifica D3 titolare di posizione organizzativa di tipo C. Infine, per le professionalità con esperienza almeno biennale si è preso a riferimento il compenso riconosciuto ad un funzionario inquadrato nella qualifica D3 senza posizione organizzativa (€ 168).

Il costo del gruppo di lavoro è quindi stimato in complessivi 4.627.800,00 cui sono aggiunti 100.000,00 euro a titolo di rimborso per le spese di trasferta, 277.668,00 euro per le spese generali (pari al 6% del costo del lavoro) e 500.546,80 euro come utile di impresa (10% della somma delle voci di costo precedenti).

Il totale degli importi sopra stimati, arrotondato per difetto, è pari ad euro 5.500.000,00, che costituisce la base di gara al netto dell'IVA.

Conformemente a quanto specificato alla lettera b), i costi per la sicurezza sono pari a zero.

d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

La stima dei costi per addivenire al calcolo del corrispettivo d'appalto è riepilogata nel prospetto che segue, che dà separata evidenza al costo del personale, delle spese di trasferta, delle spese generali e dell'utile d'impresa.

VOCI DI SPESA								
A) Costo del personale			Totale gg/anno	Anni	Totale gg	Costo gg/uomo	Costo totale	
A1 Implementazione 2014-2020							4.627.800,00	
Figure richieste dal Bando			dati tendenziali					
1	esperto in attività di valutazione o assistenza tecnica di programmi comunitari	>15 anni	60	9	540	579	312.660,00	dirigente
1	esperto in metodi di analisi economica-sociale e statistica	>10 anni	60	7	420	264	110.880,00	ap
1	esperto nel settore degli strumenti finanziari	>10 anni	150	9	1350	264	356.400,00	ap
1	esperto in materia di appalti	>5 anni	120	9	1080	246	265.680,00	D3 con PO A
1	esperto in materia di lettura di bilanci aziendali, budget e business plan	>5 anni	80	9	720	246	177.120,00	D3 con PO A
1	esperto in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile	>5 anni	90	9	810	246	199.260,00	D3 con PO A
1	esperto in materia di opzioni di semplificazione e costi	>5 anni	60	2	120	246	29.520,00	D3 con PO A
1	esperto sistemi informativi	>5 anni	90	7	630	246	154.980,00	D3 con PO A
2	esperto sviluppo territoriale e progettazione integrata	>4 anni	90	9	810	238	192.780,00	D3 con PO C
1	esperto in tematiche riconducibili alla S3	>5 anni	150	9	1350	246	332.100,00	D3 con PO A
1	esperto in internazionalizzazione	>4 anni	90	9	810	238	192.780,00	D3 con PO C
1	esperto nel settore delle politiche industriali con particolare riferimento alle politiche R&S e innovazione ed alla normativa in tema di aiuti di stato nazionale ed europea	>10 anni	120	9	1080	264	285.120,00	ap
Figure aggiuntive								
3	Unità operative	>4 anni	660	9	5940	238	1.413.720,00	D3 con PO C
2	Unità operative	>2 anni	400	9	3600	168	604.800,00	D3
Figure aggiuntive								
1	Coordinatore attività		30	9	270	579	156.330,00	dirigente
Totale A			2250		19530		4.627.800,00	
B) Altre spese								
B1	Spese per trasferte					dato tendenziale		100.000,00
B2	Spese generali (6% costo lavoro)					dato tendenziale		277.668,00
Totale A+B								5.005.468,00
C) Utile d'impresa								
C	Utile 10% della somma delle voci precedenti					dato tendenziale		500.546,80
Totale A+B+C								5.506.014,80

Arrotondando per difetto l'importo suddetto, si è stimato il corrispettivo d'appalto in euro 5.500.000,00 + IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 6.710.000,00.

A tale importo, si deve aggiungere il contributo di gara da versare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e della delibera ANAC del 9 dicembre 2014. Il suddetto contributo è pari ad euro 800,00.

e) **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE:** si veda il capitolato allegato al presente progetto

f) **SCHEMA DI CONTRATTO:** si veda lo schema di contratto allegato al presente progetto.

REGIONE PIEMONTE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) A TITOLO DELL’OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2014-2020, AI SENSI DELL’ARTICOLO 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

SOMMARIO:

Art. 1. DEFINIZIONI.....	2
Art. 2. CIG - CUP.....	3
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	3
Art. 4. OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
Art. 5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO	4
Art. 6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 7. PIANO DI LAVORO	10
Art. 8. GRUPPO DI LAVORO.....	10
Art. 9. DURATA DELL’APPALTO.....	12
Art. 10. IMPORTO A BASE DI GARA	12
Art. 11. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	12
Art. 12. ONNICOMPRESIVITÀ DEL PREZZO.....	15
Art. 13. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE.....	15
Art. 14. CAUZIONI.....	16
Art. 15. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	16
Art. 16. INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	17
Art. 17. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	18
Art. 18. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO.....	18
Art. 19. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art. 20. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	21
Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
Art. 22. SPESE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 23. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO	22
Art. 24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	23

Art. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono:

- a) AdG: Autorità di Gestione del POR-FESR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013
- b) Amministrazione o amministrazione regionale o committente o Regione: la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale"
- c) Affidatario o aggiudicatario o appaltatore: il soggetto aggiudicatario della gara, incaricato della prestazione del servizio
- d) Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto
- e) CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione
- f) Codice oppure d.lgs. 163/2006: il decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
- g) Codice antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
- h) CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
- i) DEC: il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 300 e 301 del d.P.R. 207/2010
- j) Disciplinare di gara: il documento che sarà approvato con atto della Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura", Settore "Attività Negoziabile e contrattuale - Espropri - Usi Civici" contestualmente al bando di gara
- k) FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui ai Regolamenti UE n. 1301/2013 e 1303/2013
- l) Fondi SIE: i Fondi strutturali e di investimento europei, secondo la definizione data dal Reg. (UE) n. 1303/2013 (Considerando n. 2)
- m) PEC: posta elettronica certificata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3)
- n) POR: il Programma operativo regionale, cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- o) Regolamento oppure d.P.R. 207/2010: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»)

p) RUP: il responsabile unico del procedimento, ai sensi degli articoli 10 d.lgs. 163/2006 e 9-10 d.P.R. 207/2010

Art. 2. CIG - CUP

1. Il CIG acquisito per la presente procedura d'appalto è il seguente: 63537142A9.
2. Il CUP acquisito per il presente progetto di investimento pubblico è il seguente: J11E15000280009.
3. Entrambi i codici suindicati saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Giuliana FENU, dirigente responsabile della direzione "Competitività del Sistema Regionale".
2. Il DEC è individuato nella persona della dott.ssa Micheline DI CANDIA, dirigente responsabile del settore "Gestione amministrativa e finanziaria" presso la Direzione "Competitività del Sistema Regionale".
3. Al RUP e al DEC competono le attività previste dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010. In particolare, il DEC verifica la corretta esecuzione del contratto e fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Art. 4. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione, di sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito denominato FESR) nell'ambito del Programma Operativo della Regione Piemonte (di seguito denominato POR), di cui all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 – ai sensi del Reg. (UE) n. 1313/2013 – nonché l'assistenza alle attività di chiusura del POR FESR 2014/2020. In particolare, con l'espressione «Servizi di assistenza tecnica» si intende fare riferimento all'insieme di attività indicate al successivo art. 5 le quali hanno l'obiettivo generale di sostenere l'attuazione del POR dotando l'Amministrazione regionale di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, di efficienza e di esecutività nell'utilizzo delle risorse del POR stesso con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 136 e 20 del Reg. (UE) 1303/2013, riguardo al "Disimpegno" e alla "Riserva di efficacia dell'attuazione".

Art. 5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. Il servizio di consulenza e assistenza tecnica che la Regione intende affidare è articolato nelle seguenti sei macro aree che comprendono le attività specifiche di seguito indicate:

1) Supporto tecnico per l'attuazione del Programma, fornendo i necessari elementi di conoscenza e approfondimento tecnico, giuridico e amministrativo.

Questa area comprende tutte le attività di supporto all'Amministrazione regionale concernenti la realizzazione di approfondimenti sulle norme giuridiche alla luce della giurisprudenza pertinente nonché l'individuazione e l'applicazione di soluzioni tecniche utili all'attuazione del POR FESR, con particolare riguardo a:

- a. assistenza alla predisposizione delle procedure di attuazione del POR FESR e definizione della relativa manualistica;
- b. assistenza alla predisposizione dei bandi e alla verifica della congruenza dei bandi di attuazione con il POR, con le sue modalità attuative e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- c. assistenza alla progettazione integrata (ITI e Azioni integrate per lo sviluppo);
- d. supporto specialistico nell'implementazione delle misure che riguardano i temi dell'internazionalizzazione e della specializzazione intelligente;
- e. supporto nell'individuazione di modalità procedurali e organizzative di integrazione tra i Fondi SIE e gli altri strumenti dell'Unione;
- f. supporto specialistico finalizzato alla progettazione e all'implementazione degli strumenti finanziari di cui agli artt. 37- 46 del Reg. (CE) 1303/2013 (valutazione ex ante e modalità di attuazione);
- g. consulenza specialistica di supporto all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi anche in riferimento alle implicazioni sul sistema di gestione e controllo;
- h. predisposizione di una metodologia di calcolo delle "entrate nette" per i progetti in infrastrutture e successiva applicazione del modello di calcolo a quei progetti ammessi a finanziamento che necessitano della specifica analisi ai fini della determinazione del contributo;
- i. definizione e verifica delle voci di spesa ammissibili alla rendicontazione (e relativa manualistica);
- j. raccordo con le attività del valutatore indipendente, rendendo disponibile la base informativa sull'attuazione e avvalendosi dei risultati dell'attività di quest'ultimo ai fini della rimodulazione/revisione del Programma;
- k. supporto alle relazioni funzionali con le Autorità di Certificazione e di Audit;

2) Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma.

Nell'ambito di tale attività, è richiesto il supporto giuridico per l'interpretazione della regolamentazione europea ed, in particolare, per la corretta applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato e sugli appalti, mediante tutti gli approfondimenti tecnico-giuridico-amministrativi che si rendano necessari.

In relazione a tale ambito, il supporto tecnico è richiesto, in particolare, per:

- a. il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale relativa all'attuazione del programma;
- b. l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici con particolare riferimento all'ambito dei controlli di primo livello (documentali e in loco);
- c. l'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- d. il rilascio di pareri formali su temi relativi all'attuazione del programma
- e. la docenza, su argomenti inerenti i temi di interesse segnalati dall'Amministrazione regionale, nell'ambito di corsi di formazione interna volti all'accrescimento delle conoscenze e al rafforzamento delle competenze delle strutture amministrative coinvolte nella gestione del POR.

3) Supporto tecnico per la definizione, manutenzione, verifica delle procedure e degli strumenti di gestione, controllo e monitoraggio degli interventi.

Questa area comprende tutte quelle attività di assistenza tecnica che supportano l'Amministrazione regionale nella predisposizione e verifica delle procedure e dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio, con particolare riguardo a:

- a. implementazione e/o revisione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) e verifica del suo funzionamento, in coerenza con i criteri fissati dalla UE (allegato XIII del Reg UE 1303/2013);
- b. definizione e/o revisione delle piste di controllo, *check list* e modelli di verbale, in tema di controlli di I livello;
- c. predisposizione della manualistica, della metodologia e delle procedure per la realizzazione dei controlli di primo livello;
- d. definizione di procedure per la gestione dei rischi (misure e azioni volte alla prevenzione dei rischi);
- e. definizione del metodo di campionamento periodico delle operazioni da sottoporre a controllo in loco ed attività di analisi del rischio;
- f. assistenza per l'adempimento delle attività relative all'informazione e alla sorveglianza delle irregolarità ed al recupero degli importi indebitamente concessi;
- g. assistenza nelle procedure di audit esperite dalle Autorità europee e nazionali nonché dall'Autorità di Gestione nei confronti degli Organismi intermedi e dei beneficiari;

- h. coordinamento, controllo e analisi dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singolo progetto secondo l'articolazione richiesta dal sistema Monit Web 2014/2020;
- i. assistenza alle fasi di rilevazione periodica degli impegni e dei pagamenti;
- j. assistenza alle fasi periodiche di monitoraggio fisico e procedurale degli interventi programmati
- k. definizione e attuazione di strumenti e procedure finalizzate alla gestione finanziaria ed al governo dell'avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della regola "N+3" (art. 136 del Reg. UE 1303/2013);
- l. sorveglianza e verifica dei criteri e delle modalità di quantificazione degli indicatori assunti a base del *performance framework*, ai fini dell'ottenimento della riserva di efficacia.

4) Supporto tecnico alla gestione delle modalità attuative del POR ed alla formulazione di proposte di revisione dello stesso.

Quest'area comprende tutte le attività che supportano l'Amministrazione regionale nella revisione tecnica e/o finanziaria dei contenuti del POR e delle sue modalità attuative, con particolare riguardo a:

- a. supporto alle attività di revisione del quadro programmatico e del Piano finanziario (eventuali riprogrammazioni in corso di implementazione);
- b. definizione di soluzioni procedurali utilizzabili dalle Strutture responsabili dell'attuazione del POR, soprattutto in relazione alle esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di razionalizzazione delle procedure;
- c. individuazione di procedure idonee a garantire un pieno utilizzo delle risorse del POR.

5) Supporto tecnico per la predisposizione dei documenti di valutazione e di analisi giuridico/finanziaria per lo svolgimento dei compiti e dei lavori del Comitato di Sorveglianza.

Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni che sostengono l'Amministrazione regionale nell'obiettivo di assicurare lo svolgimento ottimale dei compiti del Comitato di Sorveglianza. In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- a. la predisposizione di documenti tecnico/amministrativi relativi ai contenuti tecnici e finanziari del programma;
- b. la predisposizione di relazioni intermedie relative all'avanzamento del programma ed ai risultati conseguiti dall'attuazione delle azioni;
- c. la predisposizione di relazioni riguardo la verifica del conseguimento degli obiettivi trasversali del POR;

- d. la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e finali del programma (ex art. 50 e 111 del Reg UE n. 1303/2013), nonché di documenti integrativi eventualmente richiesti dalla Commissione;

6) Supporto di assistenza tecnica all'AdG e agli Organismi Intermedi alle operazioni di chiusura del POR FESR 2014-2020.

Sulla base della fase conclusiva di attuazione del POR FESR, le azioni saranno prevalentemente incentrate su: attività di supporto all'AdG e agli Organismi Intermedi per la chiusura della Programmazione 2014-2020.

Le attività di supporto per l'AdG/Organismi intermedi riguarderanno:

- a. la definizione della programmazione finale del POR (con relativo aggiornamento periodico);
- b. la gestione da parte dei Responsabili di azione dell'AdG dei processi attuativi e rendicontativi inerenti le operazioni finanziate nell'ambito del POR, al fine di favorire l'attuazione delle procedure previste per la chiusura delle operazioni;
- c. la gestione degli Strumenti Finanziari e accompagnamento alla corretta applicazione delle norme di chiusura dei Fondi, con particolare riguardo all'applicazione dei Regolamenti unionali, nonché agli eventuali indirizzi delle istituzioni nazionali e sovranazionali;
- d. l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale finalizzata alla redazione degli stati di avanzamento delle attività, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti previsti per la fase di chiusura della programmazione;
- e. la gestione dei rapporti con la Commissione Europea (con particolare riferimento alla predisposizione delle informazioni ad essa necessarie) e con le Autorità nazionali competenti;
- f. la preparazione della chiusura del PO, ivi inclusa la verifica delle relative condizioni secondo le indicazioni degli orientamenti alla chiusura della programmazione forniti dalla Commissione europea.

- 2. L'aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata del contratto, un qualificato supporto tecnico ed operativo nell'attività di assistenza tecnica, per l'attuazione del POR e per la chiusura del Programma stesso, all'Autorità di gestione (ed eventuali Organismi Intermedi) e alle sue articolazioni nella realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto.
- 3. Il luogo principale e prevalente di esecuzione dei servizi è Torino, assicurando un collegamento costante attraverso la disponibilità continua in loco presso gli uffici della stazione appaltante di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile fino a 5 (cinque) a richiesta dell'Amministrazione, unità operative qualificate con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR, oltre a specifiche attività che potranno essere realizzate in ambito regionale ed extraregionale.
- 4. L'Aggiudicatario dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto:

- a) apporti professionali suscettibili di fornire un elevato ed aggiornato contributo di conoscenza ed una corrispondente capacità di elaborazione (di strumenti pianificatori, di discipline normative e giuridiche, di riforme, di procedure etc.) in tutte le aree di intervento del POR attraverso gli Esperti senior;
 - b) apporti operativi a supporto delle funzioni di gestione del Programma attraverso gli Esperti medium.
5. Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle proposte, per ciascuna delle attività sopramenzionate, l'offerente dovrà indicare i seguenti elementi (che costituiscono i parametri di valutazione di cui al successivo art. 6):
- a) metodologie, strumenti e piano di lavoro;
 - b) risorse umane (individuate anche in relazione alle specifiche professionalità) che intende impiegare;
 - c) eventuali proposte migliorative,
- tenendo conto delle prescrizioni per l'espletamento del servizio contenute al successivo articolo 6.

Art. 6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'affidatario e la Regione, la quale è soggetto responsabile della gestione del POR.
2. In generale, la modalità organizzativa attraverso la quale troverà attuazione il servizio è considerata dalla stazione appaltante elemento qualificante del servizio stesso.
3. A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare almeno secondo le seguenti modalità (da dettagliare operativamente in sede di proposta):
 - a) attivazione di una sede fisica/postazione di lavoro presso la Regione Piemonte da parte dell'affidatario (la Regione Piemonte potrà valutare la messa a disposizione di locali attrezzati presso le proprie strutture);
 - b) individuazione di referenti fissi per conto dell'affidatario in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento;
 - c) previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze fisse minimali presso la Regione delle risorse umane componenti l'équipe dell'affidatario o almeno di un nucleo formale di risorse umane di livello e professionalità adeguate a compiti di presidio continuativo;
 - d) realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza al personale della Regione responsabile dell'attuazione del POR;
 - e) partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati;
4. Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio del servizio, il soggetto affidatario dovrà innanzitutto fornire servizi di assistenza e consulenza diretta agli uffici della Regione sotto forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni: inoltre, esso dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità

previste, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace della singola attività/operazioni interessata (ad esempio: rapporti scritti sullo stato di esecuzione del programma, relazioni sull'attuazione delle azioni, memorie, bozze di atti formali, documenti tecnici,...).

5. Esigenze particolari di approfondimento verranno espresse dalla Regione sia in riferimento alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR che ad altri adempimenti e ad altre scadenze di volta in volta predefiniti.
6. La tempistica e la redazione di rapporti e/o elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari.
7. Sia le modalità di strutturazione del presidio organizzativo che le modalità di espletamento del servizio dovranno essere descritte ed articolate su un arco temporale di 9 (nove) anni (ovvero entro la data di scadenza per la consegna dei documenti di chiusura ufficiale del POR): esse andranno riferite a ciascuna delle attività di cui all'art. 5 così che nell'offerta complessiva ne risultino descritte, in forma sintetica, sia le caratteristiche generali (ove con caratteristiche generali si intendono gli aspetti non direttamente connessi a vincoli, situazioni e tempistiche particolari) sia le operazioni che vi danno attuazione nonché i prodotti attesi e le condizioni di espletamento sotto il profilo organizzativo.
8. Inoltre, andranno evidenziate e articolate analiticamente le caratteristiche (metodologiche, tecniche, logistiche, ecc.) delle diverse attività previste e per ognuna di esse andrà esplicitata l'indicazione analitica delle forme attraverso cui verrà svolto il servizio (tramite consulenza presso le strutture della Regione; tramite assistenza a distanza): per ogni attività andranno inoltre fornite indicazioni sia sulle tipologie di personale di coordinamento/direzione e tecnico utilizzato sia sui tempi di impiego per ciascuna tipologia.
9. Per la realizzazione delle attività oggetto del servizio di assistenza tecnica, il soggetto affidatario dovrà, sia nella presentazione del piano di lavoro che nello svolgimento del servizio, fare riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 e 1303/2013 (citati all'art. 23), aggiornati alle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, al POR 2014-2020 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
10. L'affidatario dovrà inoltre:
 - a) tenere conto del sistema informativo della Regione Piemonte - e degli eventuali soggetti intermediari dotati di deleghe gestionali - all'interno del quale risiedono le procedure gestionali e decisionali delle misure del POR, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;
 - b) tenere conto del sistema di monitoraggio e delle altre attività di assistenza tecnica che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;

- c) tenere conto del sistema di monitoraggio sui Fondi Strutturali, istituito a livello nazionale presso la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, denominato Monit Web 2014-2020;
- d) raccordarsi con le altre attività di valutazione che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare ed in particolare con l'attività del valutatore indipendente assicurando uno stretto coordinamento con i sistemi di monitoraggio;
- e) raccordarsi con le indicazioni provenienti dai gruppi tecnici istituiti, a livello nazionale, dai Ministeri responsabili, partecipando, ove richiesto, alle sue riunioni.

Art. 7. PIANO DI LAVORO

1. L'appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.
2. L'appaltatore dovrà trasmettere il primo piano di lavoro all'AdG entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto; tale piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'AdG entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni piano di lavoro descriverà, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.
4. Il committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato; l'appaltatore entro 20 (venti) giorni dalla richiesta trasmetterà al committente la proposta di modifica del piano di lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.
5. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

Art. 8. GRUPPO DI LAVORO

1. I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro tramite il quale verrà prestato il servizio. Non è indispensabile, in tale sede, l'indicazione nominativa dei singoli componenti, ma dovrà essere individuato un numero minimo pari a 9 (nove) risorse professionalmente idonee a garantire all'Amministrazione l'elevata qualità delle attività oggetto del servizio, con esperienza pluriennale in attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi SIE. La descrizione delle figure professionali costituenti il gruppo di lavoro dovrà contenere gli elementi necessari a consentire la valutazione dell'offerta tecnica secondo i requisiti indicati all'art. 11 del presente capitolato, in particolare per quanto concerne il sub-criterio n. 2, relativo al gruppo di lavoro.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con un gruppo di lavoro che dovrà possedere competenze specifiche nelle seguenti materie:
- a) analisi economica – sociale e statistica;
 - b) programmazione regionale, nazionale e comunitaria
 - c) sviluppo territoriale e progettazione integrata
 - d) internazionalizzazione;
 - e) strumenti finanziari;
 - f) ricerca&sviluppo e innovazione tecnologica;
 - g) aiuti di stato e appalti pubblici;
 - h) analisi bilanci aziendali, budget e business plan
 - i) monitoraggio fisico, finanziario e procedurale

Tali requisiti devono essere attestati dai partecipanti alla gara mediante apposita dichiarazione che accompagna l'offerta tecnica.

3. All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere individuato 1 coordinatore, che assumerà il ruolo di responsabile del servizio con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di referente nei confronti dell'Amministrazione appaltante.
4. Nell'offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno illustrare l'assetto organizzativo del gruppo di lavoro e dovranno, altresì, garantire che la composizione del medesimo presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto.
5. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire, all'interno del gruppo di lavoro costituito dalle risorse indicate al comma 1, la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, fino a 5 (cinque) figure professionali con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR.
6. L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà inviare alla Amministrazione regionale l'elenco nominativo di tutti i componenti del gruppo di lavoro, corredato del *curriculum vitae* di ciascun componente. La committente si riserva di verificare la congruenza del gruppo di lavoro proposto rispetto ai requisiti richiesti nel presente capitolato e di chiedere la sostituzione dei componenti ritenuti non sufficientemente idonei. Tale richiesta sarà effettuata per iscritto e prevederà un termine massimo di 20 (venti) giorni per la comunicazione dei nuovi nominativi.
7. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, durante l'esecuzione del servizio, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare richiesta scritta alla Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli approvati dalla Committente ai sensi del comma 6. Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

8. Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.
9. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 9. DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino all'approvazione della documentazione di chiusura del POR 2014-2020 da parte della Commissione Europea. In particolare, poiché la relazione finale di attuazione del POR può essere presentata fino al 30 giugno 2024 (art. 141 Reg. UE 1303/2013) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere anche tali attività ed estendersi fino all'approvazione della documentazione di chiusura da parte della Commissione.

Art. 10. IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo a base di gara è stabilito in Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila,00) + I.V.A. 22% per un totale di Euro 6.710.000,00.

Art. 11. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Per la scelta del contraente si utilizzerà la procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 c. 1 del d.lgs. 163/2006.
2. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza:
 - offerta tecnica (max punti 80/100)
 - offerta economica (max punti 20/100)
3. In seduta pubblica la commissione di gara, secondo le modalità individuate nel disciplinare di gara, procederà alla verifica dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti. In una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i punteggi sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito riportati.

4. All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 40 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.
5. Infine, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 20 punti su 100) sulla base della seguente formula:

$$PE_i = \begin{cases} PEmax \times X \frac{R_i}{R_{med}} & \text{se } R_i \leq R_{med} \\ PEmax \times \left[X + (1 - X) \times \frac{R_i - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] & \text{se } R_i > R_{med} \end{cases}$$

dove:

- R_i : ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo
 R_{med} : media aritmetica dei ribassi offerti
 R_{max} : massimo ribasso offerto
 X : 0,85

6. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	SUB-CRITERI	Punteggio massimo
<u>OFFERTA TECNICA (max 80 punti)</u>		
1. Caratteristiche metodologiche e qualità tecnica della proposta	Qualità e coerenza complessiva dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi e alle specifiche indicate nel capitolato	20
	Adeguatezza delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti previsti per lo svolgimento del servizio	15
	Qualità delle proposte formative in funzione del trasferimento delle conoscenze teoriche e operative in favore del personale interno	5
	<u>Totale criterio 1</u>	40
2. Gruppo di lavoro e organizzazione	Qualità del gruppo di lavoro, in termini di pertinenza e congruenza delle competenze nonché di esperienza delle risorse umane in relazione alle responsabilità e attività assegnate	15
	Modalità di trasferimento dei risultati e delle competenze alle strutture tecniche dell'amministrazione coinvolte nell'implementazione del Programma	10
	Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi	5
	<u>Totale criterio 2</u>	30

3. Proposte migliorative	Proposte migliorative rispetto a quanto indicato all'art. 5 del presente Capitolato	10
	<u>Totale criterio 3</u>	10
<u>OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)</u>		
4. Prezzo	Prezzo offerto per l'erogazione del servizio calcolato sulla base della formula sopra indicata	20
	<u>Totale criterio 4</u>	20
TOTALE		100

7. L'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio e sub-criterio dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. La somma dei prodotti dati dal coefficiente attribuito a ciascun sub-criterio per il rispettivo punteggio massimo stabilito determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica.
8. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.
9. Verrà quindi redatta la graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà definitiva solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
10. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, salve le segnalazioni alle Autorità competenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
11. Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
12. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, le offerte pervenute non vengano ritenute convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

14. Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 e seguenti del d.lgs. 163/2006.

Art. 12. ONNICOMPRESIVITÀ DEL PREZZO.

1. Fermo restando che quanto indicato nel progetto di servizio relativamente al calcolo della spesa per l'acquisizione dello stesso ed, in particolare, nella tabella sui costi del personale e sulle altre spese, è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non è vincolante per l'Amministrazione, per gli offerenti o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo, il prezzo del servizio è calcolato a corpo e si intende accettato dall'aggiudicatario alle condizioni tutte del presente capitolato, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore.

Art. 13. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
3. Allo scopo di consentire l'adeguamento ad eventuali, sopravvenute convenzioni o accordi-quadro attivati da CONSIP, di cui ai commi precedenti, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà predisporre un prospetto di imputazione del corrispettivo di aggiudicazione a ciascuna annualità, alle sei macro aree di attività indicate all'art. 5 ed alle tipologie di figure professionali impiegate e dovrà, altresì, impegnarsi a fornire ulteriori informazioni e dati all'Amministrazione committente per consentire alla stessa la valutazione ed il raffronto con le condizioni economiche offerte da CONSIP.
4. Anche al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale

comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 14. CAUZIONI

1. La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del Codice, è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base di gara. Deve essere rilasciata nelle forme previste all'art. 75 suddetto e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura, nei modi e con le garanzie previste dall'art. 113 del Codice e dal disciplinare di gara. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dal suddetto art. 113 e dall'art. 123 del Regolamento.

Art. 15. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:
 - a) con periodicità trimestrale verrà erogato, a titolo di acconto, fino ad un massimo del 30% (per il primo e secondo acconto) e fino ad un massimo del 40% (per il terzo acconto) del corrispettivo riferito a ciascuna annualità, sulla base di periodici stati di avanzamento delle attività svolte;
 - b) il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla presentazione di un rapporto finale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate;
 - c) in ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 4, c. 3 d.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Il pagamento degli acconti e del saldo di ciascuna annualità, di cui alle lettere a) e b) del punto 1, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del DEC, della prestazione fino a quel momento eseguita.
3. Il pagamento del saldo finale, di cui alla lettera c) del punto 1, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

4. La verifica di conformità, da effettuarsi ai sensi degli articoli 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010, in considerazione della complessità del servizio appaltato (che consente di ritenere applicabile la deroga prevista all'art. 4 c. 6 d.lgs. 231/2002), avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la committente riceverà comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di chiusura del POR 2014-2020 da parte della Commissione Europea, come previsto all'art. 9 del presente capitolato.
5. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente effettuerà il pagamento in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi come previsto all'art. 4 del d.P.R. 207/2010.
6. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
7. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010.
8. Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
9. In caso di autorizzazione al subappalto di specifiche prestazioni ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 16. INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

1. Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti che concorrono ai procedimenti amministrativi finalizzati all'assegnazione delle risorse finanziarie del POR. Il soggetto affidatario si impegna, altresì, ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del POR e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del POR. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole

imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

3. Il soggetto partecipante alla gara non potrà inoltre essere aggiudicatario del “servizio di valutazione” del POR, per il periodo 2014/2020. Qualora il medesimo concorrente risultasse aggiudicatario di ambedue i servizi appaltati, la Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare allo stesso il servizio il cui importo presunto a base di gara risulti maggiore e ad escludere detto aggiudicatario dalla graduatoria predisposta per l'affidamento del servizio di importo minore, aggiudicando quest'ultimo al concorrente che segue in graduatoria.
4. Per l'ammissione alla procedura d'appalto, i concorrenti devono dichiarare espressamente di accettare il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, allegato al bando di gara, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 163/2006.
5. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
6. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 17. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 18. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1 d.lgs. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto all'art. 116 del decreto suddetto.
2. Considerata la particolare natura del servizio, che richiede un'elevata professionalità delle figure preposte all'esecuzione del contratto nonché lo stretto raccordo fra

committente ed appaltatore che deve permanere per tutta la durata dell'appalto, la stazione appaltante non intende consentire, in linea di massima, il ricorso al subappalto. Eventuali autorizzazioni potranno essere accordate solo eccezionalmente ed in base a valutazioni da effettuarsi caso per caso.

Art. 19. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 136 d.lgs. 163/2006.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:
 - a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto all'art. 7), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
 - b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
 - c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.
4. L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva (di cui all'art. 14), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a

reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC.
9. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
10. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del DEC e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 136 d.lgs. 163/2006.
11. La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato e/o di quanto è specificato nel disciplinare)
 - b) violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto, subappalto delle prestazioni ecc.)
 - c) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione
 - d) mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al comma 7 del presente articolo
 - e) nelle altre ipotesi previste nel presente capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 136 del Codice
 - f) nelle altre ipotesi previste dal d.lgs. 136/2006, dal d.P.R. 207/2010 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 136 del Codice.
12. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.
13. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e 140 del Codice, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha

formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

14. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Art. 20. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo articolo: "Codice"), i dati personali forniti dall'appaltatore alle direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Affari istituzionali e Avvocatura" sono acquisiti unicamente per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione del contratto d'appalto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria. Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione alla gara, per la stipulazione del contratto d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la partecipazione alla gara, la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. I partecipanti alla gara hanno i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile *pro tempore* della Direzione regionale "Affari istituzionali e Avvocatura". Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti) previsti dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010.
2. In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2013 citato.

Art. 22. SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
3. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
4. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 23. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato o nel bando di gara ovvero nel documento disciplinare o nel contratto, si applicano le seguenti norme e prescrizioni:

- **Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
- **DIRETTIVA 2004/18/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
- **Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440** (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
- **Regio Decreto 23/5/1924 n. 827** (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
- **legge regionale 23/1/1984 n. 8** (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
- **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

- **Programma Operativo Regionale (POR) del FESR della Regione Piemonte per gli anni 2014-2020**
- **Decreto legislativo 9/10/2002 n. 231** (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 30/10/2014, n. 161
- **Legge 13/08/2010, n. 136** (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
- il **codice civile**, in via residuale.

Art. 24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) A TITOLO DELL’OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2014-2020, AI SENSI DELL’ARTICOLO 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

Importo: € oltre I.V.A.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile della Direzione “Competitività del sistema regionale” n. del si è determinato di procedere all’acquisizione del servizio suindicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 1 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 del citato d.lgs. 163/2006 e 53 comma 1 lett. a) DIR 2004/18/CE, approvando nel

contempo il progetto del servizio, comprensivo del Capitolato speciale d'appalto (di seguito: capitolato) e dello schema di contratto;

- con determinazione del Responsabile del Settore "Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici" della Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura" n. del si è proceduto all'approvazione del bando e del disciplinare di gara;

- con successiva determinazione n. del del Responsabile del Settore "Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici" della Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura" è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti;

- con ulteriore determinazione n.... del..... del Responsabile del Settore "Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici" della Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura" si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto alla Società, con sede legale in, Via

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della l.r.

23/2008, dal Responsabile della Direzione Competitività del sistema regionale, Dott.ssa Giuliana FENU, nata a Torino (TO) il 24.04.1969, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino, Via Pisano n. 6, di seguito denominata il "Committente";

E:

- la Società, (C.F./P.I.), corrente in, Via, iscritta al registro delle imprese di al n., rappresentata da, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della società, in seguito denominata "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SOMMARIO:

ART. 1 - RICHIAMI	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 - CIG - CUP	8
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 5 - OGGETTO	9
ART. 6 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	10
ART. 7 - GRUPPO DI LAVORO	10
ART. 8 - PIANO DI LAVORO	12
ART. 9 - DURATA DELL'APPALTO	13
ART. 10 - CORRISPETTIVO	14
ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE	14
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21

ART. 15	-INCOMPATIBILITA' E INDIPENDENZA - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	23
ART. 16	-OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	25
ART. 17	-ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	26
ART. 18	-DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO	26
ART. 19	-INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
ART. 20	-PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	34
ART. 21	-SPESE CONTRATTUALI	34
ART. 22	-OBBLIGO DI RISERVATEZZA e DIVIETO DI DIVULGAZIONE	35
ART. 23	-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
ART. 24	-RINVIO	38
ART. 25	-CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	39

ART. 1 - RICHIAMI

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.
2. L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto nonché nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e nell'offerta tecnico-economica, i quali sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, di cui al successivo art. 15, c. 4
- il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, di cui al successivo art. 15, c. 3
- la polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, di cui al successivo art. 12.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente contratto, si applicano le definizioni che seguono:

- a) **AdG:** Autorità di Gestione del POR-FESR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013
- b) **Amministrazione o amministrazione regionale o committente o Regione:** la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale"
- c) **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della gara, incaricato della prestazione del servizio
- d) **Capitolato:** il capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione del Responsabile della Direzione "Competitività del sistema

regionale" n..... del.....

- e) **CIG:** il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione
- f) **Codice oppure d.lgs. 163/2006:** il decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
- g) **Codice antimafia:** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
- h) **CUP:** il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
- i) **DEC:** il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 300 e 301 del d.P.R. 207/2010
- j) **Disciplinare di gara:** il documento approvato con atto n..... del..... del Responsabile del Settore "Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi

Civici" della Direzione "Affari istituzionali e
Avvocatura"

- k) **FESR**: Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui ai Regolamenti UE n. 1301/2013 e 1303/2013
- l) **PEC**: posta elettronica certificata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3)
- m) **POR**: il Programma operativo regionale, cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- n) **Regolamento oppure d.P.R. 207/2010**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»)
- o) **RUP**: il responsabile unico del procedimento, ai

sensi degli articoli 10 d.lgs. 163/2006 e 9-10 d.P.R. 207/2010.

ART. 3 - CIG - CUP

1. Il CIG acquisito per il presente contratto è il seguente: 63537142A9.
2. Il CUP acquisito per il presente contratto è il seguente: J11E15000280009.
3. Entrambi i codici suindicati saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

**ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Giuliana FENU, dirigente responsabile della direzione "Competitività del Sistema Regionale".
2. Il DEC è individuato nella persona della dott.ssa Michelina DI CANDIA, dirigente responsabile del settore "Gestione

amministrativa e finanziaria" presso la Direzione "Competitività del Sistema Regionale".

3. Al RUP e al DEC competono le attività previste dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010. In particolare, il DEC verifica la corretta esecuzione del contratto e fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

ART. 5 - OGGETTO

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di consulenza ed assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione nonché di sorveglianza e monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo della Regione Piemonte (POR) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CCI 2014IT16RFOP014 del 12.2.2015, di cui all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 - ai sensi del Reg. (UE) n. 1313/2013 - nonché l'assistenza alle attività di chiusura del POR FESR 2014/2020.

2. In particolare, il servizio è articolato nelle macro aree di attività indicate all'articolo 5 del Capitolato d'appalto, che si richiama integralmente.

3. Relativamente ai contenuti tecnici di ciascuna delle predette aree di attività, si richiamano integralmente gli artt. 4 e 5 del Capitolato.

**ART. 6 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO**

1. Si richiama integralmente l'art. 6 del Capitolato.

ART. 7 - GRUPPO DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con il gruppo di lavoro approvato dalla Committente ai sensi dell'art. 8, c. 6 del Capitolato.

2. Il gruppo di lavoro non può essere modificato, durante l'esecuzione del servizio, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso del Committente. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, sia costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare richiesta scritta alla Committente,

indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli approvati dalla Committente ai sensi dell'art. 8, c. 6 del Capitolato. Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

3. L'Appaltatore deve garantire la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, fino a 5 (cinque) figure professionali con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR.
4. Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.
5. L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione

a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 8 - PIANO DI LAVORO

1. L'appaltatore deve programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.
2. L'appaltatore deve trasmettere il primo piano di lavoro all'AdG entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto; tale piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'AdG entro il 31 gennaio di ogni

anno. Ogni piano di lavoro descriverà, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.

4. Il committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato; l'appaltatore entro 20 (venti) giorni dalla richiesta trasmetterà al committente la proposta di modifica del piano di lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

5. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

ART. 9 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del presente contratto fino all'approvazione della documentazione di chiusura del POR 2014-2020 da parte della Commissione Europea. In particolare, poiché la relazione finale di attuazione del POR può

essere presentata fino al 30 giugno 2024 (art. 141 Reg. UE 1303/2013) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere anche tali attività ed estendersi fino all'approvazione della documentazione di chiusura da parte della Commissione.

ART. 10 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore per lo svolgimento del servizio è pari ad euro I.V.A. esclusa.
2. Il corrispettivo suindicato è calcolato a corpo e si intende accettato dall'appaltatore alle condizioni tutte del presente contratto e della documentazione di gara richiamata all'art. 1, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore.

**ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL
CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
3. Qualora sopravvengano convenzioni o accordi-quadro stipulati da CONSIP, di cui ai precedenti commi, per il confronto del corrispettivo ai fini della rinegoziazione del contratto nell'ipotesi in cui i parametri Consip siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto, si assumerà a riferimento il prospetto di imputazione del corrispettivo di aggiudicazione che l'appaltatore ha presentato ai sensi dell'art. 13, c. 3 del capitolato nonché le ulteriori informazioni e i dati che gli saranno eventualmente richiesti dalla committente.
4. Anche al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il

committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di euro mediante fideiussione rilasciata da.....
2. La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

**ART. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA
PRESTAZIONE**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:

- a) con periodicità trimestrale verrà erogato, a titolo di acconto, fino ad un massimo del 30% (per il primo e secondo acconto) e fino ad un massimo del 40% (per il terzo acconto) del corrispettivo riferito a ciascuna annualità, sulla base di periodici stati di avanzamento delle attività svolte;
- b) il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla presentazione di un rapporto finale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate;
- c) in ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 4, c. 3 d.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Il pagamento degli acconti e del saldo di ciascuna annualità, di cui alle lettere a) e b)

del punto 1, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del DEC, della prestazione fino a quel momento eseguita.

3. Il pagamento del saldo finale, di cui alla lettera c) del punto 1, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

4. La verifica di conformità, da effettuarsi ai sensi degli articoli 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010, in considerazione della complessità del servizio appaltato (che consente di ritenere applicabile la deroga prevista all'art. 4 c. 6 d.lgs. 231/2002), avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la committente riceverà comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di chiusura del POR 2014-2020 da

parte della Commissione Europea, come previsto all'art. 9 del presente capitolato

5. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente effettuerà il pagamento in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi come previsto all'art. 4 del d.P.R. 207/2010.
6. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
7. Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente come previsto all'art. 14. La capogruppo

mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

8. In caso di autorizzazione al subappalto di specifiche prestazioni ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. .

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La stazione appaltante risolve il contratto in

presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

**ART. 15 - INCOMPATIBILITA' E INDIPENDENZA -
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

1. Si richiama l'art. 16 del capitolato.
2. L'appaltatore si impegna ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del POR e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con

soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del POR. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'appaltatore e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

3. L'appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, allegato al bando di gara, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte dell'appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

4. L'appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca

dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice suddetto viene consegnata all'appaltatore insieme a copia del presente contratto.

5. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione (misura 7.1.7), l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

**ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia del Committente, che di

terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà del Committente di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Committente stesso.

ART. 18 - DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1 d.lgs. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto all'art. 116 del medesimo decreto.
2. Considerata la particolare natura del servizio, che richiede un'elevata professionalità delle figure preposte all'esecuzione del contratto nonché lo stretto raccordo fra committente ed appaltatore che deve permanere per tutta la durata dell'appalto, la stazione appaltante non

intende consentire, in linea di massima, il ricorso al subappalto. Eventuali autorizzazioni potranno essere accordate solo eccezionalmente ed in base a valutazioni da effettuarsi caso per caso.

**ART. 19 - INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 136 d.lgs. 163/2006.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il

diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:

- a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto all'art. 8), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

4. L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.

5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato, dal presente contratto

o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'appaltatore.

6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva (di cui all'art. 12) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è ammessa la totale o parziale disapplicazione

delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC .

9. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

10. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del DEC e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 136 d.lgs. 163/2006.

11. La risoluzione del contratto opera, altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'aggiudicatario secondo quanto previsto nel presente contratto nonché nel capitolato, nel bando e nel disciplinare di gara
- b) violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto, subappalto delle prestazioni ecc.)
- c) perdita dei requisiti di legge prescritti per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione
- d) mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al comma 7 del presente articolo
- e) nelle altre ipotesi previste nel presente contratto, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 136 del Codice

f) nelle altre ipotesi previste dal d.lgs. 163/2006, dal d.P.R. 207/2010 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 136 del Codice.

12. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

13. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e 140 del Codice, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha

formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

14. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione

e/o recesso e inefficacia.

ART. 20 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico dell'appaltatore.

4. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali

altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA e DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare la riservatezza sulle informazioni acquisite e sulle attività svolte.

2. Tutti i dati e le informazioni di carattere patrimoniale, statistico, anagrafico e/o di qualunque altro genere di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza sono considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo articolo: "Codice"), i dati personali forniti dall'appaltatore alla Regione Piemonte, direzione "Competitività del sistema regionale" sono acquisiti unicamente per la gestione del

contratto d'appalto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria od obbligatoria. Il conferimento di tali dati è necessario per la stipulazione del contratto d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L'appaltatore e le persone fisiche che operano presso il medesimo hanno i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile *pro tempore* della Direzione "Competitività del sistema regionale". Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti) previsti dal d.lgs. 163/2006 o da altra

normativa che renda obbligatorio per il committente il conferimento di tali dati.

2. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Giuliana Fenu, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'appaltatore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, l'appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non

- consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- a) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

ART. 24 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute nel capitolato, nel bando, nel

disciplinare di gara nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. In via residuale, si farà riferimento alle norme del codice civile.

ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

L'Appaltatore